

[Come fare per](#) | [Adempimenti](#) 19 Giugno 2020

Crediti deteriorati, la cessione onerosa è requisito per lo sconto fiscale

di Barbara Marini [Stampa](#)**Quando** Entro il 31 dicembre 2020 devono essere ceduti a titolo oneroso i crediti deteriorati**Cosa scade** Esercizio dell'opzione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta**Per chi** Società di capitali**Come adempiere** L'art. 55 del Dl Cura Italia ha previsto che le società che cedono a titolo oneroso crediti deteriorati possono trasformare in credito d'imposta le imposte anticipate, riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace non ancora utilizzate

In sintesi

L'articolo 55 del Dl 18/2020 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, prevede la possibilità di trasformare in credito d'imposta le imposte anticipate riferite alle perdite fiscali pregresse e alle eccedenze Ace, in presenza di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari deteriorati effettuata entro il 31 dicembre 2020. L'efficacia della norma, essendo strettamente collegata all'emergenza sanitaria, è limitata all'esercizio 2020. L'obiettivo è quello di assicurare alle imprese in perdita fiscale la possibilità di smobilizzare parte delle imposte anticipate e favorire la circolazione dei crediti, così da aumentare la liquidità complessivamente a disposizione del sistema economico. La norma dell'art. 55 invero non è una novità nel panorama legislativo, ma rappresenta una riscrittura dell'art 44 bis del Dl 34/2019 (decreto Crescita) che il legislatore dell'emergenza ha voluto modificare nella sua stesura iniziale applicabile alle sole imprese del Mezzogiorno.

Con l'acronimo Dta (deferred tax asset), ci si riferisce alle attività per imposte anticipate chela società può trasformare in crediti d'imposta e che sono relative a:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile (art.84 Tuir) alla data della cessione dei crediti deteriorati;
- eccedenze di Ace non ancora dedotte, né fruite tramite trasformazione in credito d'imposta Irap, alla data della cessione dei crediti deteriorati.

Merita particolare attenzione il fatto che le imposte anticipate possano anche non essere iscritte in bilancio al 31 dicembre 2019 per mancanza del necessario requisito contabile, non sussistendo cioè la ragionevole certezza della realizzazione di redditi imponibili futuri: si tratta delle imposte anticipate non iscritte per mancanza del superamento del *probability test* ai sensi del principio contabile OIC 25, ma che sono qui riconosciute in via del tutto *virtuale*.

Ambito soggettivo

L'art. 55 si applica a tutte le società di capitali, tranne quelle per le quali sia stato accertato:

- **lo stato di dissesto** o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 Dlgs 180/2015;
- **lo stato di insolvenza** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Dlgs 14/2019.

L'agevolazione in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società tra loro legate da rapporti di controllo ex art. 2359 c.c., e alle società controllate, anche indirettamente dallo stesso soggetto. Al riguardo è necessario quindi fare riferimento a tutte le situazioni di controllo di diritto, di fatto ovvero alle situazioni di controllo contrattuale.

Ambito oggettivo

Requisiti dell'agevolazione

L'agevolazione dell'art. 55 è rappresentata dalla trasformazione delle Dta relative a perdite fiscali e ad eccedenze di Ace in crediti d'imposta.

Una precisazione per sgombrare il campo da eventuali equivoci: la trasformazione in credito d'imposta non riguarda i crediti ceduti che, invero, costituiscono il presupposto necessario affinché si possa godere dell'agevolazione in commento, ma esclusivamente le due componenti sopra indicate: perdite fiscali ed eccedenze Ace.

Quindi il **primo requisito** affinché possa essere attivato il meccanismo di trasformazione delle imposte anticipate è la cessione a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 di crediti pecuniari (finanziari e commerciali) vantati nei confronti di debitori inadempienti, ossia debitori che non hanno saldato i propri debiti entro 90 giorni dalla data di scadenza. I crediti pecuniari devono essere:

- *“crediti deteriorati”*: l'inadempimento del debitore si realizza nel caso in cui il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data di scadenza contrattualmente pattuita;
- crediti di natura *“commerciale o finanziaria”*.

Il **secondo requisito** è, ovviamente, la presenza di perdite fiscali pregresse e/o eccedenze Ace riportabili al 31 dicembre 2019 (per i soggetti solari). Mentre la norma precisa che la cessione dei crediti deteriorati debba avvenire entro il 31 dicembre 2020, nulla dice invece con riferimento al momento di disponibilità delle perdite e delle eccedenze Ace: si può ipotizzare che esse debbano sussistere alla data di chiusura dell'esercizio precedente a quello in cui vengono ceduti i crediti (quindi per i soggetti solari al 31 dicembre 2019). Ciò significa che la perdita generata nel 2020 dalla minusvalenza conseguente alla cessione del credito, non genererà alcun beneficio ai fini del credito d'imposta in esame. Non sembra necessario che le perdite fiscali e le eccedenze Ace debbano risultare da una dichiarazione già presentata alla data della cessione dei crediti.

Determinazione del credito d'imposta

Una volta verificata la presenza dei requisiti previsti dalla disposizione per usufruire dell'agevolazione, la quota massima di Dta trasformabile in credito d'imposta è determinata in funzione dell'ammontare massimo delle componenti cui esse si riferiscono. Più precisamente:

a) Le componenti che generano Dta (perdite fiscali ed eccedenze Ace) non possono essere superiori al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Quindi:

- il plafond di perdite fiscali e/o eccedenze Ace non può eccedere il 20% del valore nominale dei crediti ceduti (senza quindi che assuma alcun rilievo il prezzo di cessione di detti crediti). Ai fini della presente agevolazione, le perdite fiscali possono essere assunte senza applicare i limiti previsti dall'art. 84 co. 1 del Tuir, che prevede che, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita sia riportabile per l'importo che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. Ai fini dell'art. 55, tale limitazione nel computo della perdita fiscale non è operativa;
- l'ammontare delle imposte anticipate trasformabili si determina applicando l'aliquota Ires del 24% al plafond di perdite fiscali e/o eccedenze Ace assunto nel limite sopra indicato.

b) I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro. Per le società appartenenti a gruppi societari, il limite è individuato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate dai soggetti appartenenti al gruppo (con l'esclusione dal computo delle cessioni di crediti tra le stesse società legate da rapporti di controllo diretto e indiretto).

Efficacia della trasformazione

La trasformazione delle imposte anticipate in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti (comma 1 art. 44-bis). Da tale data il cedente non potrà più computare in diminuzione dei redditi imponibili le perdite fiscali su cui sono state calcolate le Dta, né dedurre o fruire tramite crediti d'imposta le eccedenze di Ace su cui sono state applicate le Dta; resta consentita comunque la deducibilità delle perdite fiscali derivanti dalle cessioni dei crediti deteriorati. Rimane tuttavia il dubbio, che a questo punto dovrà essere chiarito ufficialmente, sul dies a quo poter utilizzare il credito d'imposta, cioè se sia utilizzabile dalla data della cessione dei crediti o se invero potrà essere utilizzato a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si è realizzata la cessione.

Esempio numerico di determinazione del credito d'imposta

Supponiamo che una società ceda crediti deteriorati entro il 31 dicembre 2020 per un valore nominale di euro 2 milioni.

Il credito d'imposta derivante dalle Dta sulle perdite fiscali sarà pari a euro 72.000. In ogni caso il credito d'imposta non potrà mai essere superiore al 4,8% dell'ammontare dei crediti ceduti (24% del 20% = 4,8%).

Particolare attenzione dovrà prestarsi nella compilazione del quadro RS, sezioni "Perdite di impresa non compensate" e "Deduzione per capitale investito proprio" della dichiarazione dei redditi per l'esercizio 2020: stando all'esempio sopra, l'importo delle perdite riportabili dagli esercizi precedenti dovrà essere ridotto di euro 300.000, considerato che tale importo è stato trasformato in credito d'imposta e non sarà più scomputabile dal reddito imponibile della società.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle imposte anticipate potrà essere utilizzato come segue: (comma 2 art. 44-bis):

- in compensazione ai sensi dell'art.17 Dlgs 241/1997 senza limiti di importo;
- ceduto secondo le procedure dell'art.43 bis o dell'art.43-ter del Dpr 602/1973;
- chiesto a rimborso.

Il credito d'imposta:

- non sarà produttivo di interessi,
- non concorrerà alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e
- dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 2020.

Esercizio dell'opzione e indicazione in dichiarazione

Ai sensi del comma 3 dell'art.44 bis la trasformazione delle Dta in credito d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'art. 11 co. 1, Dl 59/2016 da effettuarsi entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti. Tale opzione sarà efficace a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione (per i soggetti solari, 1° gennaio 2021). Questa specificazione contenuta nella norma farebbe presumere che il credito d'imposta potrà essere utilizzato solo dalla data di efficacia dell'opzione.

Modalità di esercizio dell'opzione

Il comma 3 dell'art. 44 bis nel prevedere l'esercizio dell'opzione richiama l'art. 11 del Dl 59/2016. Tale riferimento all'art. 11 ha creato parecchi dubbi e perplessità sulle concrete modalità di esercizio dell'opzione.

Infatti a norma del predetto art. 11, l'opzione viene esercitata:

- con il pagamento di un **canone annuo dell'1,5%** nel caso in cui lo stesso risulti dovuto;
- tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale dell'agenzia delle Entrate territorialmente competente, nel caso in cui il canone non risulti dovuto risultando negativa la base imponibile.

Anche alla luce della complessità del calcolo della base imponibile del canone (di cui un esempio numerico si trova esposto al par. 3 della circolare 32/E del 22 luglio 2016), si auspica in tempi brevi un chiarimento ufficiale in merito all'esercizio dell'opzione, all'eventuale necessità di pagare il canone e alle modalità di calcolo dello stesso.

Il credito d'imposta sulle Dta nella Dichiarazione dei redditi SC

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle Dta, dovrà essere indicato nel Modello Redditi SC, all'interno del quadro RU, indicando il codice 80 "Credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio". A tal fine si renderà necessario modificare ed integrare le attuali istruzioni ministeriali con il riferimento all'art. 55 del Dl 18/2020 ed eliminare nella rubrica del codice 80 il riferimento alla "iscrizione in bilancio" (che non rappresenta un requisito necessario per l'agevolazione). Qualora il credito d'imposta venga ceduto ai sensi dell'art.43 bis o 43 ter del Dpr 602/1973, tale utilizzo dovrà essere indicato nel quadro RU sezione VI-B "Crediti d'imposta trasferiti" e non dovrà invece essere indicato nel quadro RK.